

**ASSESSORATO AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E
TRASPORTI**

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

POLITICHE DELLA FORMAZIONE, DELL'OCCUPAZIONE E DELL'INCLUSIONE SOCIALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4266 in data 27-08-2020

OGGETTO : SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO AL PD 2062 DEL 7 MAGGIO 2020 "APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI DEROGATORIE ALL'AVVISO 18AB "INCENTIVI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE PER GLI ANNI 2018/2020", NELL'AMBITO DEL PO FSE 2014/20, APPROVATO CON PD N. 2123/2018 E SS.MM., A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".

**IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, IN VACANZA
DEL POSTO DI DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE DELLA FORMAZIONE,
DELL'OCCUPAZIONE E DELL'INCLUSIONE SOCIALE**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE
EUROPEO**

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" ed in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza al 1° aprile 2020;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 232 del 27/03/2020 recante il conferimento alla sottoscritta, dott.ssa Carla Stefania Riccardi, dell'incarico di coordinatrice del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 in data 6 settembre 2018, recante il conferimento al sottoscritto, dott. Marco Riccardi, dell'incarico di dirigente della Struttura Programmazione Fondo sociale europeo;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020

richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 2123 del 20 aprile 2018 di approvazione dell'Avviso pubblico 18AB relativo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018/2020, nell'ambito del PO FSE 2014/20 (di seguito, Avviso 18AB);

richiamato, altresì, il Provvedimento dirigenziale n. 2062 in data 7 maggio 2020, recante "Approvazione di disposizioni derogatorie all'avviso 18AB "Incentivi alle piccole e medie imprese a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018/2020", nell'ambito del PO FSE 2014/20, approvato con PD n. 2123/2018 e ss.mm., a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

considerato che è necessario apportare modifiche e integrazioni all'allegato al PD 2062/2020 citato a seguito di una ulteriore valutazione delle problematiche emerse durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

ritenuto opportuno sostituire, sin dall'origine, l'allegato al PD 2062/2020 con il documento allegato al presente provvedimento

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DECIDONO

1. di approvare la sostituzione, sin dall'origine, dell'allegato al provvedimento dirigenziale n. 2062 in data 7 maggio 2020 relativo alle disposizioni derogatorie all'Avviso 18AB "Incentivi alle piccole e medie imprese a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018/2020", con il documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'ESTENSORE
Gemma JUGLAIR

IL DIRIGENTE
Carla Stefania RICCARDI

IL DIRIGENTE
Marco RICCARDI



DISPOSIZIONI DEROGATORIE ALL'AVVISO PUBBLICO 18AB RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALLE PMI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE PER GLI ANNI 2018/2020.

PREMESSA

In data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza internazionale di salute pubblica a seguito dell'insorgenza dell'epidemia sanitaria da Covid-19.

In data 31 gennaio 2020, con Delibera del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 01/02/2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza, della durata di 6 mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Questa emergenza sanitaria ha stravolto il contesto economico sulla base del quale le Strutture regionali responsabili per l'attuazione degli interventi (SRRAI), di concerto con l'Autorità di gestione, hanno definito gli avvisi e le schede azione nell'ambito del PO FSE 2014/20.

Anche nell'ambito della Politica regionale di sviluppo 2014/20, risulta opportuno – alla luce del quadro complessivo di riferimento attuale – attivare tutte le possibili azioni atte ad ottimizzare la destinazione delle risorse disponibili nell'ambito dei Programmi operativi regionali per far fronte agli effetti negativi della pandemia.

Per tale ragione, ed al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, da un lato, e di salvaguardare l'economia e l'occupazione, dall'altro, le Amministrazioni centrali hanno emanato una serie di Decreti urgenti e straordinari che hanno avuto riflessi su alcune modalità gestionali ed operative previste dall'Avviso 18AB.

In considerazione di quanto sopra esposto, si rendono necessarie, pertanto, alcune modificazioni ai contenuti dell'Avviso che, nel rispetto della parità di trattamento, si possono applicare a tutte le imprese beneficiarie del contributo.

Nelle successive disposizioni, laddove si fa riferimento al periodo di emergenza epidemiologica si intende il periodo dal 23 febbraio al 15 ottobre 2020 (7 mesi e 22 giorni) in considerazione del fatto che il decreto legge n. 6/2020 che ha previsto le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato emanato il 23 febbraio 2020, che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31/07/2020 e che il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 ha prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020.

In tutti i casi indicati nelle successive disposizioni in cui è previsto il posticipo della conclusione del progetto per un periodo superiore a 3 mesi, il beneficiario deve presentare un documento rilasciato

dall'ente fideiussore che estenda la validità della polizza fideiussoria di un periodo pari alla differenza tra la nuova data di conclusione prevista e i 3 mesi (esempio: proroga della conclusione del progetto di 6 mesi e 10 giorni, la validità della fideiussione deve essere prorogata di 3 mesi e 10 giorni).

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ART. 10 DELL'AVVISO 18AB

La lettera b) dell'art. 10 dell'Avviso 18AB stabilisce che il rapporto di lavoro per il quale l'impresa chiede il contributo deve [...] essere riferito ad un contratto di lavoro secondo il numero di ore stabilite come tempo pieno dal CCNL della categoria di riferimento, o tempo parziale, con un numero di ore almeno pari al 50% delle ore stabilite dal tempo pieno previsto dal CCNL della categoria di riferimento [...].

DEROGHE:

E' consentito al beneficiario, in deroga a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lett. b) dell'Avviso 18AB, durante il periodo di emergenza epidemiologica ed al fine di salvaguardare il livello occupazionale, di ridurre il numero di ore anche al di sotto della soglia del 50% delle ore stabilite dal tempo pieno previsto dal CCNL della categoria di riferimento.

Al termine dello stato emergenziale, il beneficiario è tenuto a ripristinare un orario di lavoro con percentuale del rapporto di almeno il 50%.

La chiusura del progetto è posticipata per un periodo equivalente a quello dell'applicazione della deroga e pertanto il beneficiario è tenuto a mantenere i requisiti previsti dall'Avviso fino a tale nuova data di chiusura del progetto.

Nel caso in cui, al termine dello stato emergenziale, la percentuale di rapporto di lavoro, pur essendo almeno del 50%, risulti inferiore a quella stabilita al momento dell'avvio del progetto, il contributo è riproporzionato e si procede al recupero dell'eccedenza, così come previsto dall'art. 10, secondo paragrafo.

Esempio

Avvio progetto in data 01/02/2019 (data di assunzione/trasformazione a tempo determinato) con assunzione a tempo pieno – Data conclusione prevista 31/01/2022.

CASO 1:

Riduzione orario di lavoro con percentuale inferiore al 50% dal 01/03/2020 al 31/05/2020 (3 mesi), 01/06/2020 ripristino percentuale di lavoro stabilita alla data di avvio del progetto.

CONSEGUENZE: non è previsto nessun recupero ma la conclusione del progetto viene posticipata di 3 mesi, ovvero al 30/04/2022, data fino alla quale il beneficiario dovrà mantenere i requisiti indicati nell'Avviso.

CASO 2:

Riduzione orario di lavoro con percentuale inferiore al 50% dal 01/03/2020 al 14/09/2020 (6 mesi e 14 giorni), 15/09/2020 ripristino percentuale di lavoro stabilita alla data di avvio del progetto.

CONSEGUENZE: non è previsto nessun recupero ma la conclusione del progetto è posticipata di 6 mesi e 14 giorni, ovvero al 14/08/2022, data fino alla quale il beneficiario è tenuto a mantenere i requisiti indicati nell'Avviso. Inoltre va presentato un documento rilasciato dall'ente fideiussore che estende la validità della polizza fideiussoria di 3 mesi e 14 giorni.

CASO 3

Riduzione orario di lavoro con percentuale inferiore al 50% dal 01/03/2020.

CONSEGUENZE: considerato che la percentuale è rimasta sotto al 50% oltre il periodo emergenziale, il progetto si conclude al 29/02/2020, e pertanto il contributo concesso è riproporzionato per il periodo dal 01/02/2019 al 29/02/2020 e si procede al recupero dell'eccedenza.

DISPOSIZIONI IN MERITO AI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA – ART. 14 DELL'AVVISO 18AB

L'art. 14 dell'Avviso 18AB prevede che “Entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione dell'incentivo economico, il beneficiario deve inoltrare, tramite il sistema informativo SISPREG2014, apposita richiesta per l'erogazione del contributo secondo quanto riportato alla guida ISTRUZIONI SISPREG. A tale richiesta dovrà essere allegata una fidejussione [...]”

Facendo seguito a quanto disposto con il Provvedimento dirigenziale n. 1429 in data 6 aprile 2020, sono da considerarsi sospesi anche i termini per la richiesta dell'erogazione del contributo a titolo di anticipo nonché per la trasmissione della relativa fidejussione per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica.

Esempio

Data notifica di concessione dell'incentivo economico: 15/02/2020.

Dal 15 al 22 febbraio sono decorsi 7 giorni. Dal 16/10/2020 riparte il calcolo dei due mesi che terminerebbe al 15/12/2020 a cui occorre sottrarre i 7 giorni per la determinazione del nuovo termine, ovvero il 08/12/2020.

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – ART. 15 DELL'AVVISO 18AB

- 1. L'art. 15, comma 1, dell'Avviso 18AB dispone che “Nel caso in cui il rapporto di lavoro con il lavoratore incentivato o con un dipendente avente lo stesso inquadramento professionale e mansioni analoghe a quelle del lavoratore a cui afferisce l'incentivo si risolve prima dei 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore incentivato, l'incentivo verrà riconosciuto per ogni anno intero di mantenimento del rapporto di lavoro e la parte restante dell'incentivo concesso (quella relativa all'anno in cui il rapporto si è risolto e gli eventuali anni successivi) sarà oggetto di revoca.”*
- 2. Il comma 2 dello stesso articolo, prevede che “Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del lavoratore oggetto dell'incentivo richiesto, il soggetto beneficiario può procedere alla sostituzione del lavoratore*

cessato con altro lavoratore entro e non oltre tre mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro [...]. La mancata comunicazione di cui sopra, entro il termine stabilito, o il non rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 in capo al nuovo lavoratore assunto, comporta l'automatica non accettazione della sostituzione del lavoratore e la conseguente revoca e restituzione parziale o totale del contributo [...]"

DEROGHE:

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 1 dell'Avviso 18AB, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore incentivato o con un dipendente avente lo stesso inquadramento professionale e mansioni analoghe a quelle del lavoratore a cui afferisce l'incentivo, avvenute a decorrere dal 23 febbraio 2020 e prima della chiusura del progetto, l'incentivo è riconosciuto proporzionalmente, per tutto il periodo di mantenimento del rapporto di lavoro.

Esempio

Contributo concesso per il periodo 01/02/2019 – 31/01/2022.

In data 15/01/2021 licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore incentivato o di un dipendente avente lo stesso inquadramento professionale e mansioni analoghe.

CONSEGUENZE: l'incentivo concesso viene ricalcolato per il periodo dal 01/02/2019 al 15/01/2021 e si procede al recupero dell'eccedenza.

2. Facendo seguito al Provvedimento dirigenziale n. 1429 in data 6 aprile 2020 dell'Autorità di gestione, il termine perentorio dei tre mesi per la sostituzione del lavoratore incentivato è sospeso per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica e pertanto dal 16 ottobre 2020 riparte il conteggio dei 3 mesi a cui vanno tolti i giorni eventualmente trascorsi tra la data di cessazione e l'inizio del periodo di emergenza epidemiologica (23 febbraio 2020).

Nel caso in cui l'impresa non sostituisca il lavoratore incentivato entro il termine di 3 mesi previsti dall'Avviso, laddove tale termine venga a cadere nel periodo di emergenza, viene posticipata la conclusione del progetto del periodo ulteriore ai 3 mesi utilizzato dall'impresa per sostituire il lavoratore fino ad un massimo di 7 mesi e 22 giorni (durata periodo di emergenza epidemiologica). Se il periodo di proroga della conclusione del progetto è superiore a 3 mesi il beneficiario deve presentare un documento rilasciato dall'ente fideiussore che estende la validità della polizza fideiussoria come indicato nelle premesse.

Si presentano in generale i seguenti due casi:

1. Cessazione rapporto di lavoro compresa tra il 23/11/2019 e il 21/02/2020 (prima del periodo di emergenza): per determinare il nuovo termine per la sostituzione del lavoratore, dal 16 ottobre 2020 riparte il conteggio dei 3 mesi a cui vanno tolti i giorni trascorsi tra la data di cessazione e l'inizio del periodo di emergenza epidemiologica (23 febbraio 2020).
2. Cessazione rapporto di lavoro durante il periodo 22/02/2020 – 15/10/2020 (periodo di emergenza): i 3 mesi per la sostituzione del lavoratore decorrono dal 16/10/2020 e pertanto il termine ultimo è il 15/01/2021.

DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI IN CAPO AL BENEFICIARIO ED ALLE REVOCHE – ARTT. 16 e 17 DELL'AVVISO 18AB

Tra i casi di revoca del contributo previsti dal combinato disposto degli artt. 16, commi 1 2 e 17 figurano le seguenti fattispecie:

1. avere in atto, durante il periodo incentivato, procedure di cassa integrazione straordinaria o di mobilità;
2. mancato mantenimento, allo scadere di ogni annualità di assunzione/trasformazione del lavoratore incentivato, dello stesso numero di lavoratori a tempo indeterminato occupati nell'impresa rispetto al momento dell'assunzione/trasformazione del lavoratore incentivato.

DEROGHE:

1. Non si procederà alla revoca del contributo se, durante il periodo di emergenza epidemiologica, l'impresa abbia fatto ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa.

A seguito della proroga della cassa integrazione disposta con d.l. 34/2020, è consentito altresì all'impresa far ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in materia di Covid-19 fino al 31/10/2020, purché il totale del periodo di cassa non superi 7 mesi e 22 giorni (ovvero la durata del periodo di emergenza epidemiologica).

In tali casi la chiusura del progetto è posticipata di un periodo equivalente a quello della durata di tali ammortizzatori e il beneficiario dovrà mantenere i requisiti previsti dall'Avviso fino alla nuova data di chiusura del progetto.

Nel caso in cui, il ricorso a tali ammortizzatori, si protragga oltre il 31/10/2020, si procederà alla revoca del contributo indebitamente percepito calcolato dal primo giorno di utilizzo degli ammortizzatori successivo al 31/10/2020.

Esempio

Avvio progetto in data 01/02/2019 (data di assunzione/trasformazione a tempo determinato) – Data conclusione prevista 31/01/2022.

Periodo di attivazione della cassa integrazione in deroga: 01/03/2020 – 30/06/2020 (4 mesi).

CONSEGUENZE: La conclusione del progetto verrà posticipata di 4 mesi ovvero al 31/05/2022. Inoltre va presentato un documento rilasciato dall'ente fideiussore che estende la validità della polizza fideiussoria di 1 mese.

2. Qualora la scadenza dell'annualità di assunzione/trasformazione del lavoratore incentivato venga a cadere nel periodo di emergenza epidemiologica e il beneficiario non riesca a soddisfare il requisito del mantenimento occupazionale, si procederà ad una proroga della citata scadenza di un periodo pari a quello dell'emergenza epidemiologica (7 mesi e 22 giorni) e la conclusione del progetto verrà conseguentemente prorogata di tale periodo.

Nel caso in cui il requisito del mantenimento occupazionale venga soddisfatto prima del periodo

massimo di proroga consentito (7 mesi e 22 giorni), previa comunicazione all'ufficio incentivi alle assunzioni, la conclusione del progetto e la scadenza annuale per il controllo del mantenimento occupazionale del lavoratore incentivato sono posticipate del periodo utilizzato dall'impresa per soddisfare tale requisito.

Esempio

Avvio progetto in data 01/05/2019, se al 30/04/2020 l'impresa non ha rispettato il requisito del mantenimento occupazionale la scadenza per il calcolo di ogni annualità viene posticipata di 7 mesi e 22 giorni e pertanto l'azienda dovrà rispettare i requisiti del mantenimento al 22/12/2020, 22/12/2021, e 22/12/2022, data quest'ultima di conclusione del progetto. Il beneficiario deve presentare un documento rilasciato dall'ente fideiussore che estende la validità della polizza fideiussoria di 4 mesi e 22 giorni. Nel caso in cui l'azienda comunichi all'ufficio incentivi il mantenimento del requisito entro il 30/07/2020 (ovvero 3 mesi dalla scadenza originariamente prevista per il calcolo del mantenimento occupazionale) non è prevista nessuna estensione di validità della polizza e le scadenze annuali saranno anticipate al 30/07 di ogni anno.

CARLA STEFANIA RICCARDI

MARCO RICCARDI

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 28/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO